

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
RELATIVI A PROVVIDENZE PER LE
ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1954

(2ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza » (137) (D'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri); « Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia » (230) (D'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori); « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia » (235) (D'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza); « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige » (253) (D'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti); « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como » (376-Urgenza) (D'iniziativa del senatore Terragni) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 10, 12, 14, 15, 16, 17
BARBARESCHI	13
BOLOGNESI	15, 16

BOSIA	Pag. 12, 14
BUIZZA, relatore	10, 12, 14 16
CEMMI	13, 15
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	16
GAVINA	15
PORCELLINI	13
PUCCI	16

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori Barbareschi, Bo, Bolognesi, Bosia, Bruna, Buizza, Calauti, Cemmi, De Giovine, Gavina, Marina, Negri, Negro, Pallastrelli, Porcellini, Pucci, Spasari, Terragni, Turani e Zane.

È presente, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piechele.

Sono presenti altresì i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Colombo e per l'agricoltura e le foreste Capua.

CEMMI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza » (137), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri; « Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia » (230), d'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni

dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia » (235), d'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige » (253), d'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como » (376-Urgenza), d'iniziativa del senatore Terragni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge. « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza », d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri; « Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Paviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia », d'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia », d'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige », d'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti; « Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como », d'iniziativa del senatore Terragni.

BUIZZA, *relatore*. In seguito al mandato conferitomi dalla Commissione ho predisposto uno schema di legge che riunisce in sè, in un unico organico testo, i disegni di legge di iniziativa parlamentare sottoposti al nostro esame. Debbo rilevare a tale proposito che il disegno di legge di iniziativa dei senatori Magri ed altri, concernente provvidenze per le zone alluvionate della Sicilia, è stato deferito all'esame della settima Commissione anzichè della nostra, per cui ho creduto opportuno non includerlo nello schema da me redatto.

Do lettura dell'articolo 1 di detto schema:

« Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno del

1951, sono estese alle zone danneggiate dall'alluvione dell'estate e autunno del 1953.

« È autorizzata all'uopo la spesa di lire . . . ».

Tali provvidenze si trovano elencate nell'articolo 1 della citata legge e sono: interventi di pronto soccorso, ripristino delle opere pubbliche danneggiate per conto dello Stato; ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai consorzi, salvo recupero delle quote a carico degli interessati; ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai consorzi, salvo recupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati; ripristino di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino; costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto; opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari; ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie salvo recupero della metà della spesa; concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto; concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati: 1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore alle lire 1.600 riferito al catasto del

1953; 2) al 70 per cento per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a 100 mila lire e al 40 per cento per i proprietari iscritti con reddito imponibile non superiore alle 150 mila lire.

Il contributo stesso non potrà superare la somma di lire 300 mila a vano per i proprietari di cui al n. 1 e di lire 200 mila a vano per gli altri; nè complessivamente potrà superare la somma di lire 1 milione e 600 mila.

L'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, prevede inoltre provvidenze per il consolidamento o il trasferimento di abitati. Nel nostro caso però trasferimenti di abitati non si rendono necessari.

Con l'articolo 2 della legge richiamata il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali siano gli abitati da consolidare o trasferire. Si prevede inoltre che il piano regolatore per gli abitati da trasferire sia approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque.

L'articolo 3 prevede facilitazioni per la gestione delle opere e la concessione dei contributi da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche o dei Magistrati alle acque.

L'articolo 4 prescrive che i lavori da eseguirsi a norma della legge stessa sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 5 stabilisce che gli atti e i contratti relativi alle opere in questione siano esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, dai diritti catastali, dalle imposte fisse di registro e ipotecarie e che sui pagamenti da effettuare in attuazione della legge non si applichino i diritti casuali.

Queste le disposizioni dei primi cinque articoli della legge 10 gennaio 1952, n. 9, che noi richiamiamo nell'articolo 1 dello schema di legge.

L'ammontare della spesa è stato lasciato in bianco in attesa che esso venga determinato con precisione. L'onere è, grosso modo, di un miliardo e 700 milioni per Brescia; un miliardo e 300 milioni per le altre provincie lombarde colpite (Bergamo, Como, Cremona, Sondrio e Varese); per Genova e Piacenza la

spesa è di 3 miliardi e 400 milioni; per il Trentino e Alto Adige è di 833 milioni. Complessivamente si raggiungerebbero i 7 miliardi 300 milioni, escludendo la Sicilia per la quale si prevede una spesa di 5 miliardi.

Do ora lettura dell'articolo 2 dello schema di legge:

« Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 13 compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle località danneggiate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

« Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 della citata legge è fissato in lire . . . ».

La legge citata nell'articolo 2 prevede la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per il ripristino delle aziende.

Stabilire quale sarà, nel nostro caso, l'ammontare del concorso dello Stato non è facile ed occorrerà prendere in tal senso accordi con il Ministro del tesoro, anche perchè nello schema di legge noi abbiamo previsto che alla copertura dell'onere si debba far fronte col provento della sovrainposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni e bisognerà stabilire per quanti esercizi tale sovrainposta dovrà essere applicata per poter raggiungere la somma occorrente.

Ritengo comunque che i mutui da contrarre nell'interesse delle aziende agricole saranno in misura molto limitata e riguarderanno più che altro le provincie di Genova e di Piacenza; lo Stato dovrà intervenire con il pagamento di contributi per la riparazione dei danni causati dall'asportazione completa del terreno e per la ricostruzione su nuovo suolo della zona coltivata.

Do ora lettura dei successivi articoli dello schema di legge:

« *Articolo 3.* — Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge 10 gennaio 1952, n. 3, è fissato al 31 dicembre 1954.

« *Articolo 4.* — Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle

leggi richiamate nei precedenti articoli devono essere presentate, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

« *Articolo 5.* — Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con il provento della sovraimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni ».

In relazione a quest'ultimo articolo si tratta, ripeto, di ottenere dal Ministero del tesoro una precisazione circa la progettata durata dell'applicazione dell'addizionale.

Per quanto si riferisce ai mutui previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, che io propongo di estendere alle provincie di Genova e di Piacenza, mi rimetto ai colleghi rappresentanti le due provincie stesse per stabilire come si intenda provvedere alla copertura dell'onere, copertura che non è prevista nello schema, trattandosi di un impegno che si dilazionerà nel tempo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Buizza della sua chiara relazione ed apro su di essa la discussione generale.

BOSIA. Chiedo al senatore Buizza se abbia già avuto comunicazione dell'ordine del giorno votato all'unanimità al Consiglio provinciale di Asti nel quale vengono prospettate, in misura molto ridotta, necessità analoghe a quelle inerenti ai bisogni di altre provincie. La provincia di Asti, per quanto concerne le opere pubbliche di competenza dello Stato, richiede un intervento che si aggira sui 24 milioni. Ritengo che questa modesta cifra possa essere compresa in quella più elevata prevista dal presente disegno di legge.

BUIZZA, *relatore*. Ho ricevuto soltanto poco fa l'ordine del giorno in questione. Esso dice testualmente: « Il Consiglio provinciale di Asti nell'adunanza del 30 dicembre 1953, presa in esame la situazione della provincia in conseguenza dei gravi danni che sono stati arrecati dall'alluvione della seconda quindicina del mese di ottobre 1953 alle strade provinciali e comunali ed in particolare nei comuni di Tigliole, Baldichieri, Castellerò, Montechiaro ed altri; fa voti affinché anche la provincia di Asti sia dalla Commissione parlamentare a ciò preposta inclusa tra quelle provincie (vedi Alto Adige, Liguria, ecc.) che potranno beneficiare della legge 10 gennaio 1952, n. 9 e delle altre disposizioni concedenti particolari benefici per tali oggetti ».

A proposito di quest'ordine del giorno io mi vorrei richiamare a quanto fu osservato in altra seduta e cioè che la legge del 1904 prevede interventi da parte dello Stato per sussidi in relazione a danni causati da alluvioni o da altre calamità. Il disegno di legge che noi abbiamo predisposto sulla falsariga delle disposizioni legislative per le alluvioni verificatesi nell'autunno del 1950 e del 1951 riguarda invece alluvioni e calamità di carattere del tutto eccezionale.

Conosciamo le difficoltà che si incontrano per ottenere sussidi in applicazione alla legge sui danni alluvionali che si verificano saltuariamente; sappiamo che le pratiche per il pagamento dei contributi dello Stato, che possono raggiungere il 50 per cento delle spese sostenute dai Comuni e dalle Provincie, sono sempre lunghe e travagliate, perchè i fondi che si stanziavano normalmente sul bilancio dei lavori pubblici risultano sempre insufficienti di fronte all'intensificarsi delle alluvioni. Ma d'altra parte, ripeto, il nostro schema di legge si riferisce a casi eccezionalissimi di alluvioni di inaudita portata.

Quindi vorrei dire al senatore Bosia che tenga presente che sono stati presi provvedimenti speciali proprio per il Piemonte nel 1948-49; io stesso fui relatore di quei provvedimenti. Sarebbe ora necessario sapere quali sono questi casi eccezionalissimi di alluvioni che si sarebbero verificate, per i quali non si applica la legge del 1904. Del resto, anche col disegno di legge che noi proponiamo, non si

dà ai Comuni e alle Provincie niente di più di quello che era previsto nella vecchia legge, e cioè il 50 per cento. La differenza è soltanto questa: mentre con la legge del 1904 i Comuni anticipano il 50 per cento e poi debbono attendere che esso sia loro rimborsato, ora anticipa lo Stato e poi i Comuni corrispondono da parte loro il 50 per cento. Con la legge del 1904 le opere danneggiate vengono subito ripristinate, mentre ora che si aspettano i provvedimenti delle leggi eccezionali che noi stiamo per varare, praticamente non si fa nulla finchè non giunge il denaro da parte dello Stato, ed i Comuni si trovano presso a poco nella situazione del luglio scorso. Io non ho visto i danni di Asti, ma non mi pare che si tratti di danni che raggiungano l'eccezionalità di altri Comuni. Penso che sarebbe più opportuno risolvere il problema nel senso di eseguire direttamente le opere e poi domandare il rimborso. Il Ministero dei lavori pubblici potrà eventualmente chiedere che sia aumentato il capitolo dei fondi che si riferisce alla legge del 1904, per far fronte alle maggiori richieste.

PORCELLINI. Osservo che, malgrado la decisione della Commissione di conglobare in un unico testo tutti i disegni di legge, qualcuno ne resta sempre fuori. Noi dovremmo preparare un provvedimento idoneo a regolamentare tutte le situazioni derivanti da eventuali nubifragi, alluvioni, cataclismi in genere che possano avvenire anche in seguito.

Considerata la frequenza di queste eccezionali precipitazioni le quali hanno assunto un carattere quasi periodico, io penso che sarebbe opportuno emanare una legge organica in materia, in modo che lo Stato non debba intervenire ogni volta con misure diverse. La relazione del senatore Buizza è stata chiara, ma credo che, data l'importanza del problema, sarebbe meglio che il senatore Buizza ci presentasse la sua relazione in iscritto, in modo che, studiandola, ogni componente della Commissione abbia la possibilità di esaminare la materia con maggiore ponderazione.

Propongo perciò che la relazione sia scritta, che siano conglobate in una tutte le leggi riguardanti la materia delle alluvioni e simili, e che tale legge preveda nelle sue norme il maggior numero di casi possibili.

CEMMI. Io sono d'avviso che questi disegni di legge di carattere eccezionale debbano riguardare soltanto eventi eccezionali. Se noi volessimo prevedere tutti i danni che possono verificarsi nel futuro, dovremmo fare una legge eccezionale, la quale conferisse al potere esecutivo la facoltà di sovrapporre a suo piacimento tutte le volte che si verificano eccezionali eventi dannosi.

Per quanto riguarda la relazione del senatore Buizza, a me sembra che sia sufficientemente chiara, trattandosi in concreto della unificazione di vari provvedimenti e dell'applicazione di leggi già collaudate dall'esperienza. Se dovessimo attendere la relazione scritta, io penso che perderemmo del tempo, più di quanto l'urgenza dei provvedimenti esiga. Le nostre zone attendono dal luglio dell'anno scorso: in esse si è abbattuto un cataclisma che si potrebbe paragonare a quello rimasto tristemente famoso del 1923. Ora, accade che quella povera gente danneggiata è costretta a pagare, e paga, il 5 per cento di sovrainposta in favore delle popolazioni alluvionate calabresi, e, giustamente, si domanda perchè lo Stato adotti due pesi e due misure. Siamo di fronte ad una situazione non ulteriormente tollerabile, trattandosi di popolazioni colpite da un disastro che per la intensità, se non per l'estensione, non cede in nulla a quello che ha funestato la Calabria. Propongo quindi che si proceda con la massima celerità, senza attendere la relazione scritta, restando nell'ambito dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione e che, possibilmente oggi stesso, si definisca questo disegno di legge che è tanto invocato e che avrà importanti ripercussioni nel campo economico-sociale.

BARBARESCHI. Io non posso rinunciare a spendere una parola, per invocare un provvedimento di carattere eccezionale in relazione a dei fatti veramente eccezionali. Quello che è capitato a Genova può essere sintetizzato così: nel giro di un'ora è caduta, nella Valle del Bisagno, una quantità di pioggia superiore a quella che cade normalmente in un anno. Racconto un episodio macabro, ma che dimostra la gravità eccezionale dell'alluvione: nel cimitero di Staglieno, noto in tutto il mondo oltre che in Italia, la violenza delle acque è stata tale che sono state scoperchiate le

tombe di un settore e le casse, ridotte come erano, sono arrivate fino a Piazza della Vittoria.

Una parte di collina, in quel di Torriglia, è venuta giù completamente, facendo franare tutte le fasce di sostegno; rilevo in proposito che, a distanza quasi di un anno, il fatto si era verificato dalla parte del Chiavarese. Si è avuto così un notevole numero di morti per la impossibilità di sfuggire da certe posizioni alle frane che cadevano.

Il provvedimento legislativo, destinato a venire incontro ai danneggiati, non ha proceduto con la celerità che era lecito attendersi per il fatto che in quel periodo di tempo è avvenuto il cataclisma in Calabria che, se fu più grave per la sua estensione e per le condizioni economiche della Calabria, come intensità fu uguale a quello di Genova.

Altri colleghi hanno fatto presenti le condizioni di altre parti d'Italia; ma noi dobbiamo restare nel campo dei provvedimenti eccezionali per fatti di eccezionale gravità. Non estendiamo il nostro interessamento ad un provvedimento di carattere continuativo che io non mi sentirei di appoggiare. In questa materia le leggi già ci sono e, se non sono aggiornate, le emenderemo per migliorarle ed adattarle alle esigenze dei tempi; non usciamo, ora, fuori dalle premesse da cui siamo partiti, altrimenti noi verremmo a dimostrare ad una parte degli italiani che, anche quando capitano fatti dannosi ed eccezionalmente gravi, noi vediamo in due modi diversi da una parte e dall'altra.

BUIZZA, *relatore*. Desidererei rispondere alle osservazioni del collega Porcellini. Discutendo di questi provvedimenti di legge, noi evidentemente ci riferiamo a casi di patente eccezionalità; d'altra parte, i contributi dello Stato per il ripristino delle opere danneggiate a causa delle alluvioni sono fissati nella legge del 1904.

Ora, io sono del parere che la legge del 1904, oggi non risponda più alle esigenze, forse anche perchè, da 50 anni a questa parte, il senso della maggiore solidarietà nazionale si è radicato nell'opinione pubblica; penso perciò che detta legge debba essere ripresa in esame ed aggiornata. Faccio però presente che, se si dovesse studiare l'aggiornamento

della legge del 1904, mettendo intanto da parte i provvedimenti attuali, si creerebbe una situazione che non esito a definire grave. Per le alluvioni verificatesi nell'autunno del 1950, era stato preparato un disegno di legge che poi si trascinò attraverso le varie Commissioni parlamentari, finchè non si verificò l'imponente alluvione del Polesine, che ha fatto dimenticare le precedenti.

In occasione del disastro del Polesine, è stata emanata la legge 10 gennaio 1952, n. 9, nella quale sono previsti i contributi dello Stato per la costruzione di case private, mentre la legge per le alluvioni verificatesi nel 1950, precedenti cioè a quella del Polesine, fu approvata nel maggio 1952, cioè 5 mesi dopo che era stata approvata la legge per l'alluvione del Polesine. La differenza fra i due provvedimenti era questa: il disegno di legge per le alluvioni del 1950 non contemplava i contributi da distribuire gradualmente in senso opposto al reddito del danneggiato, ma contemplava un contributo dello Stato del 50 per cento per tutti indistintamente, la legge per gli alluvionati del Polesine recava una disposizione — che io feci introdurre suscitando le recriminazioni dei Sottosegretari per i lavori pubblici e per le finanze per l'aggravio che essi sostenevano — ne sarebbe derivato alle finanze dello Stato — con la quale si estendevano le provvidenze dello Stato anche alle alluvioni del 1950 e 1951.

Qui siamo di fronte alla necessità di provvedere immediatamente; ed io propongo di definire al più presto, tanto col Ministero dei lavori pubblici quanto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, d'accordo con i presentatori dei vari progetti, le somme da iscriversi in bilancio, in modo da poter redigere, anche in questa settimana, il testo definitivo del disegno di legge.

BOSIA. Io mi permetto ancora di prospettare quello che, anche da altri, è stato fatto presente e cioè che la eccezionalità non consiste tanto nell'ampiezza del danno quanto nella intensità.

PRESIDENTE. Senatore Bosia, mi pare che la Provincia a cui lei fa allusione, debba essere sollecitata a fare quello che già altre Provincie hanno fatto. Noi oggi non ci pos-

siamo basare su un ordine del giorno, per quanto degnissimo di particolare considerazione, poichè non ci possiamo arrestare ad ogni pie' sospinto, nel nostro lavoro di formulazione della legge.

Vorrei quindi pregarla di rendere noto, all'amministrazione provinciale che ha formulato quell'ordine del giorno di essere un po' più precisa e di mandare quei dati che le altre Provincie hanno mandato, perchè noi evidentemente non possiamo fare un lavoro di raccolta di tutti gli elementi che interessano la Commissione per la formulazione del disegno di legge. Noi non respingiamo l'ordine del giorno, ma soltanto chiedendo che l'amministrazione provinciale interessata faccia quello che le altre amministrazioni hanno già fatto.

Per quanto poi riguarda il desiderio unanime che si faccia presto, io credo che si debbano tenere presenti due punti: primo, pregare il senatore Buizza di articolare in modo definitivo il testo del disegno di legge (e poi vedremo anche la parte sotto un certo aspetto speciale riguardante le provincie di Genova, Piacenza e Ferrara); secondo, chiarire le questioni con i Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura. Io vorrei farmi eco anche presso i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura del fatto che la Commissione è intenzionata a procedere con la massima rapidità, e ciò per diversi motivi: perchè, da diverso tempo, queste popolazioni interessate attendono, perchè i danni sono stati gravissimi e perchè non è giusto che vi siano dei cittadini che pagano una tassa del 5 per cento per riparare i danni di altre Provincie; danni di cui essi stessi soffrono senza che ancora si sia provveduto, come noi intendiamo fare, a renderli partecipi, per i danni subiti, alle provvidenze già stabilite per altri.

CEMMI. Faccio presente che, essendo ormai finito l'inverno, incomincia il pericolo degli allagamenti derivanti dal disgelo. Se noi non diamo alle popolazioni che vivono sotto l'incubo delle alluvioni l'impressione che si fa qualcosa in loro favore, il disagio continuerà a crescere sempre più.

PRESIDENTE. Io ricordo che nella vallata del Trebbia, a Piacenza, abbiamo avuto delle

alluvioni così forti, che diversi ponti sul Trebbia della lunghezza da 500 a 1.000 metri, sono stati portati via come fucelli. L'unico ponte che è rimasto saldo è quello che si trova a Bobbio e che ha oltre 500 anni; tutti gli altri, costruiti da 50 anni a questa parte, sono caduti.

GAVINA. L'onorevole Presidente ha accennato a quello che io volevo dire in questo momento. Noi siamo tutti e due di quella zona e conosciamo la particolare situazione che interessa l'alta valle del Trebbia. Perchè non ci siano, eventualmente, equivoci in seguito, vorrei far presente che, sia pure per un tratto brevissimo, i ponti che sono caduti interessano anche la provincia di Pavia. Non che io faccia qui delle richieste particolari, ma intendo dire semplicemente che il rifacimento di detti ponti interessa la provincia di Pavia, per quella parte che tocca il Trebbia. Ritengo quindi pacifico che i lavori per quelle opere pubbliche interessino direttamente anche la provincia di Pavia, per quanto ciò non sia detto specificatamente.

BOLOGNESI. Io vorrei chiedere all'onorevole Presidente se è informato che, contrariamente alla prassi parlamentare, sono stati presentati contemporaneamente progetti di legge analoghi su questa materia al Senato ed alla Camera. Tra di essi vi sono due disegni di legge, l'uno presentato dagli onorevoli Grilli, Noce e Nicoletto e l'altro, credo, da deputati della Democrazia cristiana, con riferimento alla provincia di Como. La differenza fra i progetti di legge risiede nella diversa fonte a cui ci si riferisce per reperire i fondi; il progetto Grilli, Noce, Nicoletto vorrebbe all'uopo fosse destinata una voce di bilancio, mentre gli altri fanno riferimento a quel 5 per cento di sovrainposta comunale che già esiste. Non sarebbe meglio che il nostro Presidente esaminasse oggi quei progetti prima di addivenire alla formulazione di un disegno di legge unitario?

PRESIDENTE. Alla Camera sono stati presentati diversi disegni di legge, ma, poichè si tratta di progetti giacenti innanzi all'altro ramo del Parlamento, noi, ufficialmente, non possiamo prenderli in esame. Io ho parlato

con i colleghi interessati della Camera e li ho pregati di studiare la possibilità di rendere unica la presentazione di questi disegni di legge in uno dei due rami del Parlamento. Ma finora non ho avuto alcuna risposta. Comunque, si potrebbe vedere se sia possibile trovare qualche altra forma per reperire il denaro necessario. Considerata la prassi vigente della separazione dei lavori dei due rami del Parlamento, noi potremmo trovare, per quanto concerne la parte finanziaria, la forma più adatta per unificare le fonti di finanziamento, naturalmente in modo officioso.

BOLOGNESI. Io ho fatto la mia osservazione per evitare che si presentino sulla stessa materia due progetti di legge differenti, il che potrebbe mettere in imbarazzo il Ministro del tesoro e ritardare l'approvazione della legge.

D'altra parte, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi del Polesine, a due anni di distanza dall'emanazione della legge 3 gennaio 1952, dobbiamo purtroppo lamentare, specialmente nel settore dell'industria, del piccolo commercio e dell'artigianato, il fatto che il Ministero dell'industria non ha inviato all'Intendenza di finanza i fondi per risarcire i danni, consistenti spesso nella distruzione completa delle piccole aziende preesistenti.

C'è inoltre da rilevare che, mentre le alluvioni che hanno provocato i danni sono avvenute nel luglio scorso, noi ancora non sappiamo quando sarà approvata questa legge, e che dovrà passare un notevole lasso di tempo dopo l'approvazione di essa, prima che i danneggiati ricevano i contributi e gli indennizzi a cui hanno diritto.

BUIZZA, *relatore*. A favore delle piccole e medie aziende artigiane e commerciali è previsto il contributo dello Stato nella legge del 1952, che fa riferimento a leggi precedenti. Ora, c'è un disegno di legge che non so se sia stato presentato alla Camera o al Senato, il quale prevede l'assegnazione di un miliardo per coprire le esigenze previste dalla legge del 1952.

PUCCI. Domando se non sia opportuno esaminare la possibilità che al reperimento dei danni — che ora è fatto soltanto dall'ufficio

del Genio civile — partecipi anche una Commissione, di cui facciano parte rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali. Infatti il Genio civile, allo stato attuale, compie la sua azione senza che la popolazione ne sia tenuta al corrente. È invece necessario e fondamentale che il sindaco sia tempestivamente informato e che l'amministrazione comunale o provinciale tenga informata la popolazione delle disposizioni di legge, in modo che si possa essere a conoscenza tempestivamente dell'entità dei danni.

BUIZZA, *relatore*. Le leggi sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* che arriva in tutte le segreterie comunali.

PUCCI. Questo non è sufficiente. In pratica è molto difficile che i contadini e coloro che abitano lontano dai centri possano mettersi a contatto col Genio civile. Gli unici organi che possano far da tramite tra il Genio civile e questa gente sono i Comuni e le Provincie. Mi sembra che la mia proposta faciliti il reperimento.

PRESIDENTE. In merito alla sua proposta, senatore Pucci, desidero osservare questo. Noi siamo qui assillati dal desiderio e dalla necessità di far presto. Le leggi alle quali il nostro disegno di legge fa riferimento sono leggi le quali hanno già tutte una determinata procedura da seguire. Se noi vi apportassimo delle modificazioni adesso, probabilmente verremmo a creare degli intralci alla pratica attuazione delle disposizioni che intendiamo varare. D'altra parte, la mancanza di conoscenza delle disposizioni di legge credo possa essere ovviata dal fatto che in tutti i Comuni è esposta la *Gazzetta Ufficiale*. È vero, purtroppo, che l'Albo pretorio non è mai consultato da nessuno. Ma, d'altra parte, ritengo che i Comuni stessi possano, ove vogliono, farsi solleciti ad informare gli interessati.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo innanzi tutto all'osservazione ultima fatta dal senatore Pucci. Di solito l'indagine sui danni, esperita dal Genio civile, viene fatta su segnalazione e con la collaborazione degli enti locali, in modo particolare dei Comuni e delle amministrazioni pro-

vinciali. Il collegamento fra Genio civile ed amministrazioni locali quindi sussiste già di fatto. Credo che la creazione, attraverso una norma di legge, di un organismo così composto, quale quello proposto dal senatore Pucci, creerebbe delle complicazioni piuttosto che semplificare la procedura. La preoccupazione del senatore Pucci ritengo che non abbia infatti ragione di essere, perchè, ripeto, il Genio civile, che è organo tecnico, per individuare i danni non può che rivolgersi agli organi competenti localmente.

In secondo luogo, dichiaro di aderire alla proposta, che mi pare sia stata qui ventilata da quasi tutti gli intervenuti, che cioè il relatore, nel procedere alla compilazione del provvedimento che dovrebbe essere la somma delle varie proposte presentate, prenda contatto col Ministero del tesoro, con quello dei lavori pubblici e con quello dell'agricoltura, per una intesa definitiva.

Le questioni che sono state qui esposte sono di vario genere e richiedono riflessione ed attenzione. Prima questione è quella del finanziamento. La situazione a proposito dell'addizionale è la seguente. L'addizionale che, secondo l'originario progetto del Governo veniva imposta per il semestre gennaio-giugno dell'esercizio 1953-54 al fine di far fronte all'onere per i provvedimenti a favore della Calabria, quando l'importo fu portato dai 12 miliardi previsti dal Governo ai 31 approvati dalla Commissione, fu prorogata per tutto l'esercizio 1954-55, per modo che ogni proroga, riferentesi al presente provvedimento, andrebbe a cadere nell'anno finanziario 1955-56. Ciò pone naturalmente dei problemi gravi, anche in relazione all'esecuzione delle opere, perchè è chiaro che non si può dar corso ai lavori e non si può far fronte ad uno stanziamento e conseguentemente all'iscrizione in bilancio, se non quando le entrate sono accertate.

Questo è un problema che va studiato a fondo e che occorre risolvere; perciò il contatto del relatore, o di chi altri si crederà opportuno, con il Ministero del tesoro, è quanto mai necessario.

Questione altrettanto grave è quella dei provvedimenti che attualmente sono giacenti presso la Camera dei deputati. Io credo che, se la questione va affrontata, essa debba essere esaminata organicamente. Esistono però ragioni procedurali, opportunamente rilevate dal Presidente, che impediscono al Senato di far propri i provvedimenti giacenti presso l'altra Camera. Vi è però una via per risolvere questo problema: e cioè passare attraverso il Governo, il quale, collegando eventualmente in un unico provvedimento i vari testi, li sottoponga al Senato; oppure, si potrebbe, in via breve, concordare con i colleghi della Camera dei deputati degli emendamenti e delle aggiunte al presente disegno di legge, tali da assorbire le norme previste dai provvedimenti attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Altra questione, cui è già stato fatto cenno in altra riunione, è quella della necessità che i provvedimenti abbiano sempre più accentuato il carattere di eccezionalità e corrispondano ad un gesto di solidarietà verso zone che effettivamente siano state duramente colpite e per danni che effettivamente si siano verificati. Anche ciò richiederà un esame il più sollecito possibile da parte degli organi tecnici, per commisurare le cifre di cui si è parlato con la realtà effettiva dei danni.

Tutte queste questioni richiedono opportuni contatti, ripeto, tra il relatore, gli organi tecnici dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del tesoro. Dichiaro subito che noi ci mettiamo a disposizione della Commissione e del relatore, onde, con tutta la sollecitudine compatibile con la serietà dei provvedimenti da prendere, si possa procedere all'esame ed alla definizione dei vari problemi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari